



Decreto Dirigenziale n. 45 del 20/04/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE
AUTOMOBILISTICHE. AGENZIA MARIFRA SAS DI MONTI MICHELE & C. -ANA2451 -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del sopra richiamato art. 17;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999 ha approvato la convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 ed amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche;

ESAMINATA

l'istanza di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenuta tramite dell'UNASCA con nota del 29.03.2012, prot. n. 24 ed acquisita da questo Settore in data 30.03.2012 al prot. n. 2012.0250587, dal Sig. Monti Michele, nato a Ischia (NA) il 19.09.1957 - C.F. MNTMHL57P19E329I e residente in Casamicciola Terme (NA) al Corso Garibaldi n°45, nella qualità di legale rappresentante della società "MARIFRA S.A.S. di Monti Michele & C." con sede legale in Casamicciola Terme (NA) al Corso Garibaldi n°45 per la sede operativa di Forio (NA) via G. Castellaccio n°18, C.F. e P.IVA 06724911216;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 devono prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- a. che il soggetto richiedente "MARIFRA S.A.S. di Monti Michele & C.", nella persona del legale rappresentante Sig. Monti Michele risulta autorizzato dalla Provincia di Napoli ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, giusto provvedimento autorizzatorio n. 65 del 05.10.2011 ed allegato all'istanza;
- b. che il soggetto richiedente "MARIFRA S.A.S. di Monti Michele & C.", nella persona del legale rappresentante Sig. Monti Michele ha presentato copia del modulo di autorizzazione all'addebito automatico degli incassi delle tasse automobilistiche tramite procedura bancaria RID;
- c. che la società "MARIFRA S.A.S. di Monti Michele & C." è stata messa in copertura fidejussoria con polizza collettiva, rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.M, a garanzia degli obblighi convenzionali, ed allegata all'istanza;
- d. che il soggetto richiedente "MARIFRA S.A.S. di Monti Michele & C" ha regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico SERMETRA, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- e. che ai fini dello svolgimento del servizio, alla società "MARIFRA S.A.S. di Monti Michele & C ." è stato attribuito il codice riscossore **ANA2451**;

VERIFICATO

- a. che il soggetto richiedente "MARIFRA S.A.S. di Monti Michele & C.", nella persona del legale rappresentante Sig. Monti Michele, è in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- b. che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DM 13 settembre 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO

- a. la legge n. 449/97;
- b. la legge n. 448/98
- c. il Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999
- d. la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- e. la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

- 1. di autorizzare la società "MARIFRA S.A.S. di Monti Michele & C", - codice agenzia **ANA2451** – con sede legale in Casamicciola Terme (NA) al Corso Garibaldi n°45 per la sede operativa di Forio (NA) via G. Castellaccio n°18, C.F. e P.IVA 06724911216, nella persona del legale rappresentante Sig. Monti Michele, nato a Ischia (NA) il 19.09.1957 - C.F. MNTMHL57P19E329I, al servizio di riscossione della tassa automobilistica, **con decorrenza 01 maggio 2012**;
- 2. di fare obbligo al soggetto autorizzato di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
- 3. di comunicare l'adozione del presente provvedimento:
 - 3.1. alla società "MARIFRA S.A.S. di Monti Michele & C.", - codice agenzia **ANA2451** nella qualità di soggetto autorizzato;
 - 3.2. al polo telematico SERMETRA, ai fini dell'attivazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
 - 3.3. alla Società assicuratrice nella qualità di emittente la polizza fidejussoria;
 - 3.4. all'U.N.A.S.C.A nella qualità di Associazione di categoria;
- 4. di disporre l'invio del presente atto al B.U.R.C per la pubblicazione.

Dr. Ciro Russo